

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12409/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12409 del 2017, proposto da:

Luca Ferranti, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Bologna – “Alma Mater Studiorum”, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona dei legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Pietro Del Pia, Ultimo Ammesso Universita' di Catanzaro, Carlo Seracchioli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione (...) è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a

programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito www.university.it, in data 5 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quello n. 24 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti

delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 nella parte in cui limita a soli 8650 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 luglio 2017 n. 523 nella parte in cui limita a soli 910 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i diversi precedenti della Sezione, pronunciatisi in relazione alle prove di ammissione ai corsi universitari di medicina e chirurgia svoltesi nell'anno 2016 (cfr. TAR Lazio, sez. III, sentenze nn. 10129/2017; 10130/2017; 10925/2017; 10950/2017; 11312/2017; 11314/2017), ove si affrontano questioni analoghe a quelle oggi sottoposte al vaglio del Collegio;

Ritenuto di non disattendere i principi affermati nelle predette pronunce e, quindi, di non considerare muniti di adeguato "fumus boni juris" i motivi proposti da parte ricorrente;

Ritenuto che l'ammissione con riserva domandata - da effettuare normalmente in soprannumero nella fase cautelare, mancando i tempi tecnici per l'integrazione del contraddittorio - non possa avere luogo senza considerare gli effetti finali del giudizio di legittimità, ove implicanti, in sede di merito, integrale rifacimento della graduatoria, o annullamento dell'intera procedura, nel primo caso imponendo rigorosa valutazione della cosiddetta prova di resistenza e, nel secondo, rendendo addirittura contraddittoria la richiesta iscrizione nella graduatoria stessa;

Ritenuto che non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, non essendo stato fornito alcun principio di prova, circa l'esito della riformulazione della graduatoria con le modalità richieste e non potendo dette modalità essere dettate dal Giudice amministrativo, per quanto riguarda l'opportunità di una scelta, di cui non risultino incontrovertibile erroneità in punto di fatto, o irragionevolezza (Cass. civ. SS.UU. 17 novembre 2016, n.

23395; Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4958);

Ritenuto che, allo stato - non essendosi ancora cristallizzata la situazione della graduatoria nazionale né quella relativa ai posti riservati, in ogni singolo Ateneo, agli studenti extracomunitari residenti all'estero - non possa neanche disporsi in via cautelare lo scorrimento della graduatoria nazionale su questi ultimi posti ove risultati vacanti o non optati (fermo restando il principio della necessità di assegnare, nel rispetto dei punteggi conseguiti, i posti stessi “...giacché anche questi posti esprimono la capacità dell’Ateneo di sostenerne l’iscrizione ai fini dell’organizzazione didattica e la riserva, che li garantisce serve, soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopo di che essi non sono più opponibili, se tuttora disponibili, alle altre categorie” come affermato da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; vedi altresì TAR Lazio, sez. III, sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017);

Considerato che, peraltro, i vizi dedotti concernono la procedura nel suo complesso e che appare contraddittorio pretendere l’ammissione con riserva alla graduatoria nazionale e ai corsi di laurea in oggetto nel momento in cui si contesta la stessa legittimità delle prove selettive nel loro complesso, con censure che, ove accolte, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura selettiva;

Ritenuto, infine, che l’immatricolazione con riserva non possa ricondursi ad arbitrarie rettifiche dei punteggi, operate in via presuntiva dalla parte ricorrente;

Considerato altresì che gli accenni di parte ricorrente ad indagini penali in corso e ad irregolarità attinenti ad un “algoritmo” per fornire le risposte ai quesiti che sarebbe stato in possesso di alcuni studenti e, più ingenerale, sullo svolgimento delle procedure selettive in alcuni atenei riguardano attività investigativa in una fase ancora embrionale la quale è coperta da segreto istruttorio, con conseguente impossibilità, da parte di questo Giudice, di poter apprezzare l’incidenza dei “fatti” in corso di accertamento sull’esito del concorso;

- che, con riferimento ai quesiti con risposte perplesse (come dedotto nel ricorso in

esame con particolare riferimento al quesito n. 5), non sembra allo stato sindacabile la scelta del Ministero resistente di non procedere alla neutralizzazione delle domande di che trattasi, anche perché tutti i candidati ai quali sono stati sottoposti quei tests si trovavano nella medesima condizione di parte ricorrente;

- che, in ogni caso, il Ministero resistente, in vista della fissazione della pubblica udienza e comunque entro 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza, avrà cura di fornire chiarimenti in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente con riferimento al quesito n. 5 (e alla relativa perizia di parte depositata in giudizio);

- che, per quanto riguarda la censura riguardante lo scorrimento dei posti rimasti vacanti riservati agli extracomunitari, la ricorrente non ha comunque fornito adeguata prova né della sussistenza di tale vacanza nell'ambito degli Atenei richiesti con la domanda di partecipazione né del necessario superamento della prova di resistenza rispetto a coloro che la precedono nella graduatoria locale e nazionale (cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. III, n. 10961/2017);

- che, anche in questo caso, il Ministero resistente, in vista della fissazione della pubblica udienza e comunque entro 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza, avrà cura di fornire chiarimenti in relazione a quanto segue, ovvero: 1) quanti posti per extracomunitari risultano ancora disponibili presso le singole Università richieste da parte ricorrente, in ordine di priorità; 2) quanti posti per extracomunitari risultano ancora disponibili presso le singole Università richieste da parte ricorrente, in ordine di priorità, all'esito dell'effetto conformativo (che ha valenza generale) delle sentenze della Sezione n. 8113 e 8118/2017, secondo cui lo scorrimento deve essere effettuato in via prioritaria nei confronti dei cittadini extracomunitari che non hanno raggiunto la soglia minima di 20 punti; 3) se, all'esito di tale verifica, sussistono, sempre con riferimento alle singole Università richieste dalla ricorrente, in ordine di priorità, posti ancora disponibili per l'immatricolazione nella quota riservata ai cittadini extracomunitari (in questo caso, il Ministero resistente avrà altresì cura di chiarire quanti candidati precedono la

ricorrente, nella relativa graduatoria di Ateneo, e quanti di essi hanno confermato l'interesse all'immatricolazione);

Considerato, quanto alla presunta violazione del divieto di anonimato, che: al di là del carattere generico e astratto delle censure sulla conoscibilità del codice a barre ai fini della riconduzione della prova al singolo concorrente, l'assenza di momenti valutativi nell'assegnazione del punteggio insieme all'automatismo e all'immediatezza della correzione della prova a quiz, rende l'imputabilità della scheda ad un singolo soggetto di per sé inidonea ad agevolare ipotetici favoritismi nella valutazione (ove non riscontrabili eventuali manomissioni o sostituzioni delle schede, nella fattispecie del tutto indimostrate);

Ritenuto che, in ogni caso, ai fini della decisione di merito, non possa prescindersi dalla necessità processuale di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui trattasi, sia a livello nazionale che nell'ambito di coloro che hanno ottenuto l'ammissione e stanno frequentando il corso accademico di interesse in una delle Università coinvolte nel ricorso (in quanto opzionate da parte ricorrente);

Ritenuto perciò di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, stante la difficoltà di individuare tutti i potenziali controinteressati, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €150,00 (euro centocinquanta/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

respinge la suindicata domanda cautelare e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Ordina al Ministero resistente di depositare quanto richiesto in parte motiva entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rimette al Presidente titolare della Sezione l'individuazione della data di svolgimento della udienza pubblica, per la definizione nel merito della controversia.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO